



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI" AMOROSI**  
di SCUOLA dell'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO  
Via Manzoni, 8 - 82031 AMOROSI (BN)  
Sedi: AMOROSI - FAICCHIO – PUGLIANELLO – SAN SALVATORE TELESINO  
C.M. BNIC85200P - tel. 0824.970280  
p.e.o.: [bnic85200p@istruzione.it](mailto:bnic85200p@istruzione.it) - p.e.c.: [bnic85200p@pec.istruzione.it](mailto:bnic85200p@pec.istruzione.it)

- Alla Comunità scolastica
  - All'Albo
  - Agli Atti
  - Al Sito web

OGGETTO: GIUSTIFICHE PER IL RIENTRO A SCUOLA A SEGUITO DI ASSENZE e COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E A VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge regionale n. 13 del 25 luglio 2024 - Art. 9 (Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n.11) - BURC N. 53 del 29/7/2024.  
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  
VISTO il D.L. 15 settembre 2023 n.123;  
VISTA la nota USR Campania AOODRCA prot. n. 4685 del 24.01.2024;  
VISTO l'art. 5 c. 1 del D.lgs 62/2017;  
VISTA la C.M. 20/2011;  
PREMESSO che non sono consentite assenze dalle lezioni, se non per cause di forza maggiore e “**giustificato**” motivo;

### FORNISCE

chiarimenti in merito alla **GIUSTIFICA DELLE ASSENZE** così come segue:

- a) Tutte le assenze dalle lezioni vanno giustificate attraverso il Registro elettronico;
- b) Per le assenze di più di cinque giorni nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I e II grado e di più di tre giorni nella scuola dell'infanzia non vi è più l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione;
- c) Non è possibile autocertificare lo stato di malattia;
- d) Le assenze per motivi personali e familiari possono essere preventivamente comunicate e, in seguito, giustificate;
- e) Le assenze per attività sportive agonistiche vanno preventivamente comunicate e, in seguito, giustificate con attestazioni delle società sportive afferenti a federazioni riconosciute dal C.O.N.I

### **INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE**

Si rammenta che, ai sensi dell'art.114 c.4 del D.lgs. 297/94 come modificato dal D.L. n.123 del 15 settembre 2023, “*gli alunni assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi*” sono considerati inadempienti all'obbligo d'istruzione. Pertanto, le famiglie sono esortate a garantire la regolare frequenza degli allievi in assenza di cause ostative di forza maggiore e i

docenti tutti, e, in particolare, quelli titolari di incarichi specifici per il contrasto della dispersione scolastica, sono tenuti a un costante e attento monitoraggio delle assenze degli alunni e a una tempestiva attivazione della procedura di segnalazione in caso di riscontrata anomalia.

### **VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO**

Si rammenta, altresì, che ai sensi dell'art. 5 c. 1 del D.lgs 62/2017 e della C.M. 20/2011 che conferiscono piena applicazione alla disposizione sulla validità dell'anno scolastico di cui all'art. 14, c. 7, del D.P.R. 122/2009, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente della Scuola secondaria di I e II grado, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Per il calcolo del monte ore annuale di riferimento e della quota massima di ore di assenza (25%, pari a 1/4 del monte ore annuale) si richiama la tabella di seguito riportata.

ORE SETTIMANALI	MONTE ORE	$\frac{3}{4}$ DEL MONTE ORE	N° MASSIMO DI ORE DI ASSENZE	N° MASSIMO DI ORE DI ASSENZE NON AVVALENTI IRC
30	990	742	248	240

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Giovanni Aurilio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del dlgs n. 39 del 1993